



Regolamento per gli accantonamenti e le riserve

Vita Select

Fondazione collettiva Vita Select

della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA, Zurigo

Regolamento per gli accantonamenti e le riserve

(in base all'art. 48e OPP 2)

Edizione 2022

1 Introduzione

Il presente regolamento stabilisce le norme per la costituzione di accantonamenti e riserve per oscillazioni di valore ai sensi dell'art. 48e OPP 2. Esso tiene conto delle raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti Swiss GAAP RPC 26 e rispetta il principio della continuità.

La fondazione assicura esclusivamente quote di salario superiori a una volta e mezza l'importo limite massimo come da art. 8 capoverso 1 LPP e consente agli assicurati la scelta dell'investimento in conformità all'art. 1e OPP 2.

Sulla base dell'art. 19a LFLP, in deroga agli articoli 15 e 17 LFLP, la fondazione dà all'assicurato uscente il valore effettivo degli averi di previdenza al momento dell'uscita.

2 Definizioni

Con *avere di previdenza* intendiamo in questo ambito la somma dei diritti individuali degli assicurati attivi alla data di chiusura del bilancio.

Gli *accantonamenti tecnici* si riferiscono agli averi di previdenza e al loro finanziamento.

Gli averi di previdenza e gli accantonamenti per garantire gli obblighi della fondazione sono calcolati in base a principi riconosciuti (metodo statistico) e riportati sul passivo del bilancio.

La pretesa delle persone assicurate è limitata al valore di mercato dei loro averi di previdenza. Poiché la fondazione assicura esclusivamente quote di salario superiori a una volta e mezza l'importo limite massimo come da art. 8 capoverso 1 LPP e offre agli assicurati diverse strategie d'investimento in conformità all'art. 1e OPP 2, si rinuncia ad accumulare una riserva per oscillazioni di valore.

Su questo punto, si rimanda al regolamento d'investimento della fondazione.

3 Responsabilità

Il Consiglio di fondazione decide, dietro suggerimento degli esperti per la previdenza professionale, quali principi attuariali devono essere applicati.

4 Accantonamenti e riserve a livello di fondazione

A livello di fondazione, nel passivo di bilancio non vengono costituite riserve di fluttuazione per i rischi di mercato specifici degli investimenti (compresi gli immobili) e, in linea di massima, non vengono tenuti accantonamenti tecnici.

È fatta salva la costituzione di riserve per eventi speciali e di riserve ovvero di mezzi liberi della fondazione da eccezioni di contratti collettivi d'assicurazione sulla vita.

A livello di fondazione vengono riscossi contributi di rischio e contributi ai costi per il finanziamento dei costi di rischio e di amministrazione.

5 Accantonamenti e riserve a livello di cassa di previdenza

A livello di cassa di previdenza si gestiscono riserve per oscillazioni di valore ai sensi della cifra 4 capoverso 1.

A livello di cassa di previdenza si gestiscono invece gli accantonamenti tecnici come pure eventuali mezzi liberi.

6 Tipi di accantonamenti

Sulla base delle raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti Swiss GAAP RPC 26 e considerando le disposizioni dell'art. 19a LFLP sulle strategie d'investimento in conformità all'art. 1e OPP 2, nel reporting annuale vengono riportati i seguenti impegni attuariali:

- A. averi di previdenza degli assicurati attivi
- B. accantonamenti tecnici

- C. accantonamenti per eventi eccezionali

7 Accantonamento per eventi eccezionali

Gli accantonamenti per eventi eccezionali prendono in considerazione decisioni che richiedono un fabbisogno finanziario a breve termine. Per esempio sono eventi speciali:

- miglioramenti delle prestazioni
- fusione o liquidazione parziale
- prestazioni di transizione e pensionamenti anticipati

Il Consiglio di fondazione può deliberare in qualsiasi momento nuove riserve che non vengono riportate nel regolamento. Tali riserve vengono esposte nell'allegato del rendiconto di esercizio.

8 Riserve dei contributi del datore di lavoro

Eventuali riserve dei contributi del datore di lavoro vengono gestite a livello di cassa di previdenza. Possono essere mantenute come mezzi liquidi o investite in una strategia d'investimento (investimento collettivo). In questo caso, l'ammontare delle riserve dei contributi del datore di lavoro corrisponde al valore di mercato dell'investimento collettivo.

9 Disposizioni finali ed entrata in vigore

Il presente regolamento per gli accantonamenti e le riserve entrano in vigore il 1° gennaio 2022 e sostituisce tutti i regolamenti precedenti, comprese le loro eventuali aggiunte.

Esso può essere modificato, integrato o abrogato in qualsiasi momento dal consiglio di fondazione nell'ambito delle disposizioni dell'atto di fondazione e delle leggi vigenti.

L'esperto in materia di previdenza professionale si pronuncia periodicamente, ma almeno ogni tre anni, nella sua relazione sulle riserve tecniche. In base alle raccomandazioni dell'esperto in materia di previdenza professionale, il regolamento potrebbe dover essere adattato alle nuove circostanze.

Se il presente regolamento viene tradotto in altre lingue, per l'interpretazione è determinante il testo tedesco.

Zurigo, novembre 2021

Fondazione collettiva Vita Select della
Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla
Vita SA

Il consiglio di fondazione